

DELIBERAZIONE NOVEMBRE 2019

473/2019/S/EEL

**DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ E PUBBLICAZIONE DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI
PRESENTATA DA C.V.A. TRADING S.R.L.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1088^a riunione del 19 novembre 2019

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lettere a), c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14) recante attuazione della direttiva 2012/27/UE;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com (di seguito: deliberazione 555/2017/R/com);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità 31 maggio 2019, DSAI/23/2019/eel (di seguito: determinazione DSAI/23/2019/eel).

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione della direttiva 2012/27/UE, il decreto legislativo 102/14 stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica e detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e negli usi finali dell'energia;
- in particolare, per quanto concerne l'“Efficienza nell'uso dell'energia”, cui è dedicato il Titolo II del predetto decreto legislativo, l'art. 9, contenente disposizioni in ordine alla “Misurazione e fatturazione dei consumi energetici”, al comma 8 attribuisce all'Autorità il compito di assicurare che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali (tra l'altro) per la ricezione delle fatture;
- il comma 12 del successivo art. 16, rubricato “Sanzioni”, prevede che l'impresa di vendita di energia al dettaglio che applica specifici corrispettivi al cliente finale per la ricezione delle fatture sia soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 5.000 euro per ciascuna violazione;
- ai sensi del comma 15 del medesimo articolo, il soggetto competente ad irrogare dette sanzioni è l'Autorità;
- l'art. 20 del decreto legislativo 102/14 stabilisce che le disposizioni ivi contenute entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 19 luglio 2014;
- il divieto in esame è stato ribadito dall'art. 10, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com – applicabile a tutte le offerte del mercato libero in virtù di quanto previsto al punto 2, lettera c., della predetta deliberazione – il quale dispone che “In nessun caso potranno essere applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture (...)”;
- dalla documentazione acquisita dagli Uffici dell'Autorità in data 6 dicembre 2018 (prot. Autorità 34767), è emersa l'applicazione da parte di Compagnia Valdostana delle Acque Trading S.r.l. siglabile C.V.A. Trading S.r.l. (di seguito: CVA o società), di un sovrapprezzo per la ricezione della fattura cartacea;
- in particolare, nelle condizioni generali di fornitura dell'energia elettrica per uso domestico e per uso diverso dall'abitazione (Mod. 2/16), oggetto di rilevazione dal sito internet della società, si legge all'art. 12 “Fatturazione e modalità di pagamento”, che “La fattura viene inviata in formato cartaceo con addebito dei costi di spedizione del documento pari a 1,20 Euro e soggetti ad eventuali variazioni (...)”;
- non erano emerse evidenze della cessazione dell'applicazione di un sovrapprezzo per la ricezione della bolletta in formato cartaceo, perlomeno in esecuzione dei contratti sottoscritti aderendo alle offerte commerciali della società, con conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti finali a una corretta fatturazione dei consumi energetici;
- a fronte di quanto sopra, con determinazione DSAI/23/2019/eel è stato avviato, nei confronti di CVA, un procedimento per l'accertamento delle violazioni in

materia di fatturazione dei consumi energetici e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'art. 16, comma 12 e 15, del decreto legislativo 102/14 e dell'art. 2, comma 20, lett. d), della legge 481/95, formulando contestualmente una richiesta di informazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95 e dell'art. 10 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;

- in data 13 e 18 giugno 2019 la società ha fornito, mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (acquisite rispettivamente con prot. Autorità 15798 e 16233), le informazioni richieste al punto 3 della determinazione DSAI/23/2019/eel, riguardanti il numero dei clienti finali domestici e non domestici ai quali dal 19 luglio 2014 erano stati applicati specifici corrispettivi per la ricezione della fattura cartacea, nonché il numero delle fatture cartacee per la cui ricezione erano stati applicati gli stessi corrispettivi;
- in data 28 giugno 2019 CVA ha tempestivamente presentato, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, una proposta di impegni (acquisita con prot. Autorità 17218), relativa alla predetta contestazione;
- in data 6 novembre 2019 CVA ha presentato, ai sensi dell'art. 16, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, un'integrazione alla proposta di impegni (acquisita con prot. Autorità 28961), in risposta alla richiesta di chiarimenti e precisazioni inviata dal Responsabile del procedimento con nota 4 novembre 2019 (prot. Autorità 28642);
- nella riunione del 19 novembre 2019 il Collegio ha preso atto dell'istruttoria preliminare del Responsabile del procedimento.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- nella proposta di impegni, come risultante dalla nota 6 novembre 2019 (acquisita con prot. Autorità 28961), CVA ha dichiarato e documentato che, come richiesto dall'art. 17, comma 2, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la condotta contestata con la determinazione DSAI/23/2019/eel è cessata;
- in particolare, la società ha comprovato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che:
 - a) dal 1° gennaio 2018 ha cessato di applicare corrispettivi specifici per la ricezione delle fatture in formato cartaceo;
 - b) nel mese di marzo 2019 ha provveduto ad aggiornare le condizioni generali di contratto eliminando la clausola relativa all'addebito dei costi di spedizione per la fattura cartacea;
- la proposta presentata da CVA reca i seguenti tre impegni:
 1. restituzione ai clienti finali domestici e non domestici serviti sul mercato libero, con contratto attivo o cessato, dei corrispettivi di postalizzazione addebitati per la ricezione della fattura in formato cartaceo, inclusivi di IVA (impegno n. 1);

2. riconoscimento ai clienti domestici e non domestici a cui sono stati applicati i corrispettivi di postalizzazione, ancora attivi, di uno sconto *una tantum* in fattura sulla componente spesa per la materia energia elettrica dell'importo di 12 euro (impegno n. 2);
3. riconoscimento a tutti i propri clienti già in fornitura sul mercato libero, con contratto ad uso domestico o *small business*, di un *bonus una tantum* di 3 euro per ogni punto di prelievo, in caso di attivazione della bolletta in formato elettronico o del servizio di addebito automatico sul conto corrente, oppure di 6 euro in caso di attivazione di entrambi i servizi, nei 12 mesi successivi all'invio di una specifica informativa al riguardo (impegno n. 3).

RITENUTO CHE:

- gli impegni presentati da CVA appaiano, ad una preliminare valutazione, potenzialmente utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
- sussistano, pertanto, i presupposti per dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la proposta di impegni presentata da CVA, come risultante dalla nota 6 novembre 2019 (acquisita con prot. Autorità 28961)

DELIBERA

1. di dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la proposta di impegni, presentata da C.V.A. Trading S.r.l., come risultante dalla nota 6 novembre 2019 (acquisita con prot. Autorità 28961) (Allegato A), con riferimento al procedimento sanzionatorio e prescrittivo avviato con determinazione DSAI/23/2019/eel e di disporre la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it;
2. di avvisare che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i terzi interessati possono presentare le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito internet dell'Autorità. I partecipanti al procedimento che intendano salvaguardare la riservatezza di dati o informazioni fornite, devono contestualmente presentare un'apposita richiesta adeguatamente motivata e evidenziare in appositi riquadri le parti riservate;
3. di avvisare che le osservazioni dei terzi interessati potranno essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: sanzioni-impegni.aegsi@pec.energia.it ovvero mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'attenzione del Responsabile del procedimento al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Direzione Sanzioni e Impegni, Piazza Cavour 5, 20121 Milano. In quest'ultimo caso le

osservazioni dei terzi interessati dovranno recare la dicitura “*Proposta di impegni di C.V.A. Trading S.r.l. nel procedimento sanzionatorio e prescrittivo avviato con determinazione DSAI/23/2019/eel. Osservazioni ai sensi dell’articolo 18 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com*”;

4. di avvisare che le osservazioni pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell’Autorità a cura del Responsabile del procedimento;
5. di avvisare che, entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto 4, C.V.A. Trading S.r.l. potrà presentare per iscritto la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi e, eventualmente, introdurre le conseguenti modifiche accessorie agli impegni;
6. di comunicare il presente atto a C.V.A. Trading S.r.l. (P. Iva 01032450072) mediante PEC all’indirizzo cvatradingsrl@pec.cvaspa.it e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

19 novembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini